



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la  
Coesione Territoriale*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica



GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020



Province & Comuni

# Aggregazione, centralizzazione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Roma 6 giugno 2023

*Dott.ssa Ivana Malvaso*

*Regione Toscana*



# Il regime della qualificazione

- ✓ l'art. 63 del D Lgs 36/2023 e l'allegato II.4 dettano la disciplina per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:
- ✓ **le stazioni appaltanti** sono definite come: qualsiasi soggetto pubblico o privato che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- ✓ **Le centrali di committenza** sono definite come: una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;
- ✓ **La qualificazione si applica dal 1 luglio 2023;**
- ✓ **Non è richiesta** la qualificazione agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, ai soggetti privati tenuti all'osservanza del codice e ai Commissari straordinari per attuazione degli interventi a cui sono preposti.

# La qualificazione non è necessaria

- Per poter effettuare le procedure di importo non superiore a:
  - ✓ **140.000** euro - soglia per gli affidamenti diretti per Forniture e servizi
  - ✓ **500.000** euro per affidamenti di lavori
- Per effettuare ordini **sugli strumenti di acquisto** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori ovvero su strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo (Convenzioni, Accordi quadro a condizioni definite e Ordini a catalogo sul MEPA).

# La qualificazione è necessaria

- Per poter effettuare le procedure di importo superiore a:
  - ✓ **140.000** euro - per Forniture e servizi
  - ✓ **500.000** euro per affidamenti di lavori
- La qualificazione attiene alla capacità di progettare e l'affidare i contratti e alla capacità di eseguire i contratti ;
- Sono stabiliti requisiti diversi per i due ambiti;
- La qualificazione dura 2 anni.

# Fasce di importo della qualificazione

- La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce:
  - a) **qualificazione base o I livello** per servizi e forniture fino a 750.000 euro (SF3) e lavori fino a 1 milione di euro (L3);
  - b) **qualificazione intermedia o II livello** per servizi e forniture fino a 5 milioni euro (SF2) e lavori fino a 5.382.000 di euro (L2);
  - c) **qualificazione avanzata o di III livello** senza limiti di importo (SF1 e L1);
- Ogni Stazione Appaltante o Centrale committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello qualificazione posseduto o inferiore



# Soggetti qualificati di diritto

Sono qualificati di diritto:

- Ministero Infrastrutture e i Provveditorati interregionali per le opere Pubbliche
- Consip
- Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A
- Agenzia del Demanio
- Soggetti aggregatori
- Sport e salute S.p.A.



- In sede prima applicazione sono qualificate con riserva le stazioni appaltanti delle:
  - ✓ unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento;
  - ✓ provincie e città metropolitane;
  - ✓ comuni capoluogo di provincia;
  - ✓ regioni;
- L'iscrizione con riserva come previsto nell'allegato II.4 art. 9 garantisce il conseguimento del **livello SF1 e L1** ovvero consente di effettuare procedure senza limiti di importi;
- La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024;
- Ai fini iscrizione con riserva negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza occorre presentare domanda;
- Anac ha previsto la possibilità di presentare la domanda dal 1 giugno 2023;
- La presentazione della domanda consente l'esercizio dell'attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti;
- Dal 1 gennaio 2024 occorre presentare la domanda per iscrizione a regime.



# Oggetto della qualificazione

- La qualificazione ha ad oggetto:
  - ✓ la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
  - ✓ la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
  - ✓ la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale ivi incluso il collaudo e la messa in opera;
- La qualificazione può essere chiesta:
  - ✓ solo per lavori;
  - ✓ solo per forniture e servizi;
  - ✓ per entrambi;
- è possibile richiedere la qualificazione solo per acquisizione L,FeS;
- le SA e le Centrali committenza per svolgere attività progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella II fascia (art 63 comma 6).



# Requisiti per qualificazione progettazione affidamento

- I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:
  - a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
  - b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
  - c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

# Requisiti per l'esecuzione per soggetti qualificati

- Per l'esecuzione è stata prevista una disciplina transitoria
- L'art 8 dell'allegato II.4 prevede :
  - ✓ **Le SA e Centrali committenza qualificate** per progettazione e affidamento di L, S e F o di entrambe sono qualificate **fino al 31 dicembre 2024 per l'esecuzione di L, S e F o entrambe anche per livelli superiori alla qualifica posseduta;**
  - ✓ Dal 1.1.2025 la possibilità di eseguire l'esecuzione per livelli superiori alla qualificazione è oggetto di valutazione sulla base requisiti indicato art 8 comma 2 dell'allegato II.4.

# Requisiti per l'esecuzione per soggetti non qualificati

- Per le **Stazioni appaltanti non qualificate** per progettazione e affidamento L S e F o entrambe l'art. 8 comma 3 prevede che le stesse possano **eseguire i contratti fino al 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP;**
- Dal 1.1.2025 la possibilità di eseguire l'esecuzione per livelli superiori alla qualificazione è oggetto di valutazione sulla base dei requisiti indicati art. 8 comma 4.

# Ruolo di Anac nella qualificazione

- Ad ANAC è attribuito il compito di :
- ✓ Gestire l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate nel quale in una sezione specifica sono iscritte le centrali di committenza ivi compresi i soggetti aggregatori;
- ✓ ANAC sulla base art 12 allegato II.4 stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema e la rilevanza percentuale dei singoli requisiti e le modalità per dimostrare i requisiti e per il mantenimento della qualificazione o ottenimento di una qualifica superiore;
- ✓ ANAC effettua verifiche anche a campione sulle informazioni e dati forniti per la qualificazione ai fini veridicità e conferma iscrizione;
- ✓ Ad ANAC è attribuito potere sanzionatorio in caso di accertamento violazioni;
- ✓ **Dal 1 giugno Anac ha aperto** la procedura per richiedere la qualificazione.

# Ambito di operatività delle stazioni appaltanti

- L'art. 62 detta la disciplina sull'ambito di operatività delle stazioni appaltanti in particolare :
  - ✓ Al comma 5 prevede cosa possono fare le stazioni appaltanti qualificate;
  - ✓ Al comma 6 prevede cosa possono fare le stazioni appaltanti non qualificate;
  - ✓ Al comma 7 prevede cosa possono fare le centrali di committenza ;
  - ✓ Le modalità per il ricorso da parte di una SA non qualificata ad una SA qualificata ai commi 9 e 10.

# Cosa possono fare le stazioni appaltanti qualificate

- Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 (contratti per i quali non è necessaria la qualificazione e al comma 8 dell'articolo 63 (esecuzione dei contratti), possono:
  - a) **effettuare**, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, **gare** di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 (140.000 SF e 500.000 L);
  - b) **acquisire** lavori, servizi e forniture **avvalendosi di una centrale di committenza** qualificata;
  - c) **svolgere** attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
  - d) **procedere mediante appalto congiunto** ai sensi del comma 14;
  - e) **procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione** messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
  - f) **procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto** messi a disposizioni dalle centrali di committenza anche per importi superiori alla qualificazione posseduta;
  - g) **eseguono i contratti per conto SA non qualificate** nelle ipotesi comma 6 lett. g).

# Cosa possono fare le stazioni appaltanti non qualificate - 1

- Le stazioni **appaltanti non qualificate** fatto salvo quanto previsto dal comma 1 art. 62:
- a) **procedono all'acquisizione** di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- b) **ricorrono per attività di committenza ausiliaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a **centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate**;
- c) **procedono ad affidamenti** per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro **mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate** secondo la normativa vigente;



## Cosa possono fare le stazioni appaltanti non qualificate - 2

- d) **effettuano ordini su strumenti di acquisto** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento.
- e) **eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;**
- f) **eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);**
- g) **qualora non siano qualificate per l'esecuzione,** ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

# Strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione

- **Strumenti di acquisto** ovvero la possibilità di effettuare ordini su strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo (Convenzioni, Accordi quadro a condizioni definite e Ordini a catalogo sul MEPA);
- **Strumenti di negoziazione** strumenti di acquisizione che richiedono l'apertura di un confronto competitivo quali :
  - **Accordi quadro** realizzati da una centrale di committenza nel caso in cui contratti specifici vengono aggiudicati a seguito della riapertura del confronto competitivo;
  - **Sistema Dinamico di acquisizione** realizzato da una centrale committenza;
  - **MEPA** per effettuare acquisti a seguito confronto concorrenziale;
  - **Sistemi realizzati da centrali committenza** che consentono lo svolgimento di procedure ai sensi del codice.

# Attività di committenza ausiliaria

- L'attività committenza ausiliaria è definita all'allegato I.I art 3 lettera z come: le attività che consistono nella prestazione di supporto alla attività di committenza in particolare nelle seguenti forme:
  - 1) Infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti o concludere accordi quadro;
  - 2) Consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - 3) Preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della SA interessata;
  - 4) Gestione delle procedure in nome e per conto della SA interessata.

# Cosa possono fare le centrali di committenza - 1

- Le centrali di committenza in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti:
  - a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
  - b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
  - c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
  - d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
  - e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

## Cosa possono fare le centrali di committenza - 2

- Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) ovvero II e III livello:
- ✓ possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo;
- Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. **Obbligo di ricorrere ai Soggetti aggregatori per categorie DPCM;**
- le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione di attività per la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto SA interessata (art. 3, comma 1, lettera z, punto 4, dell'allegato I.1), a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

# Come ricorrere ad una SA qualificata - 1

Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante:

- un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.
- Fermo restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

## Come ricorrere ad una SA qualificata - 2

Al fine di ricorrere ad una stazione appaltante qualificata l'art. 62 comma 10 prevede che:

- Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate;
- rivolgono la domanda di svolgere la procedura di gara;
- la domanda rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione;
- in caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;
- eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.





# Grazie per l'attenzione